

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, vorrei riprendere in breve alcune considerazioni svolte nel precedente intervento. Il testo dell'emendamento recita: « due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti ». Questo è un meccanismo che tende a valorizzare il senso di un'Assemblea della Repubblica che vede la partecipazione di rappresentanti del Parlamento, del Senato, delle assemblee legislative regionali e delle autonomie locali. Dobbiamo cominciare a ragionare in termini di responsabilità istituzionale condivisa.

Le elezioni del Presidente della Repubblica, come degli organi di garanzia, dovrebbero essere il momento in cui ciascuno si spoglia della propria particolarità politica e riconosce un valore superiore, ovvero quello della Repubblica, ipotizzando pertanto che i ruoli di garanzia debbano essere ricoperti dalle personalità che meglio di altre possono garantire tali funzioni. Come dicevamo anche prima, in questo caso non si tratta di dare una garanzia soltanto dal punto di vista della correttezza e delle relazioni istituzionali. Si tratta anche di garantire i territori, le diversità del paese, cioè le differenti realtà economiche e sociali, prima ancora che politiche. Per questo è importante che, nel momento in cui si elegge il Presidente con uno strumento quale l'Assemblea della Repubblica, si individuino meccanismi di voto che, in qualche modo, inducano a questa scelta di responsabilità.

L'ho già affermato molte volte, ma non vorrei essere frainteso: non esiste alcuna contraddizione tra quanto sto dicendo adesso e altre affermazioni da me fatte, in cui spiegavo che la Costituzione e l'ingegneria costituzionale non devono costruire la politica del paese. In questo caso, però, non si tratta di definire la politica del paese, bensì di scegliere la figura istituzionale che garantisce la Repubblica, la sua unità e i meccanismi costituzionali che la regolano. È probabilmente il compito di

massima responsabilità politica cui siamo chiamati. Non capisco, allora, come mai si debba nutrire una sfiducia così grande sulla capacità e sulla responsabilità politica di tutti noi, dei cittadini italiani e dei loro rappresentanti. Implicitamente, adottando la formula prevista dall'emendamento a firma Elio Vito ora approvato, state compiendo un atto di sfiducia complessiva nei confronti del paese. Non vi fidate e, infatti, affermate che esiste il rischio di non poter mai eleggere un Presidente della Repubblica.

Credo che questa sia una maniera di accostarsi ai problemi della riforma costituzionale e alle questioni che caratterizzano la vita politica, sociale, economica e culturale del nostro paese, non solo non condivisibile, ma anche imbarazzante. State votando una Costituzione avendo come punto fondante la sfiducia nel paese e nella sua capacità politica di rappresentare davvero la Repubblica nella sua unità. È inutile che si parli, come accaduto in altre occasioni, di lealtà istituzionale, visto che, nel momento in cui siamo chiamati a definire il principale e supremo atto di lealtà costituzionale e istituzionale, siamo capaci di trovare soltanto una soluzione così abborracciata. Piuttosto che il nulla, è meglio inventarsi una « piccola maggioranza » che comunque risolve un problema.

È veramente triste, dunque, constatare che su una questione così rilevante non vi sia nemmeno uno scatto di orgoglio e nemmeno una volontà personale, indipendentemente dall'appartenenza politica, di ribellarsi al fatto di essere considerati tutti caproni, per cui, senza maggioranze risicate, non si è in grado di eleggere il Presidente della Repubblica! Ciò è veramente triste ed umiliante per tutti noi, a prescindere dalle posizioni politiche e dal giudizio su questa triste, tristissima e scombinata riforma costituzionale (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Verdi-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Signor Presidente, l'emendamento in esame è coerente con la nostra impostazione e si rende ancor più necessario dopo l'approvazione delle proposte della maggioranza. Infatti, a seguito della configurazione dell'Assemblea della Repubblica da voi delineata, si rende necessario un *quorum* qualificato. Nel caso contrario, come ho già osservato, il Presidente della Repubblica sarà semplicemente il Presidente della maggioranza politica del paese all'atto della sua elezione. Ritengo che ciò debba essere evitato, dal momento che affermiamo — auspicavamo che anche voi credeste a tale affermazione — che il Presidente della Repubblica rappresenta l'intero paese e, quindi, tutti i soggetti che fanno parte della Repubblica: non solo lo Stato, ma anche i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni.

Sarebbe stato necessario costruire un'Assemblea che non avesse una maggioranza politica coincidente con la maggioranza vincitrice delle elezioni, al fine di garantire l'elezione di un Presidente che rappresentasse tutti. Abbiamo proposto la formula contenuta nel nostro emendamento, ma è stata approvata una proposta diversa, in virtù della quale la Camera assume un peso preponderante nell'elezione del Presidente della Repubblica: a mio avviso, si sta ripetendo l'errore commesso dal Senato, a difesa delle proprie prerogative. Tuttavia, essendo stata introdotta tale composizione, a maggior ragione, è necessaria l'approvazione dell'emendamento in esame: non può essere eletto un Presidente della Repubblica con la sola maggioranza assoluta, se nella composizione dell'Assemblea prevale la maggioranza politica del paese di quel momento.

Il Presidente della Repubblica, infatti, deve essere non soltanto il garante della Costituzione, ma il rappresentante di tutta la Repubblica, e nella Repubblica vi sono enti che hanno maggioranze politiche diverse e che hanno lo stesso diritto di essere rappresentati. Con la vostra proposta, ciò non accade. Si può, tuttavia, ancora rimediare, approvando l'emenda-

mento in esame e prevedendo sempre e comunque una maggioranza qualificata che garantisca anche la partecipazione delle minoranze nell'elezione del Presidente della Repubblica. Solo in tal modo, questo organo potrà rappresentare effettivamente tutta la Repubblica. Invece, ancora una volta, vi state costruendo un'istituzione su misura (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Verdi-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Frigato. Ne ha facoltà.

GABRIELE FRIGATO. Signor Presidente, annuncio il mio voto contrario sul testo proposto dell'articolo 19. Rilevo in primo luogo che la mancata previsione di una maggioranza qualificata per l'elezione del Presidente della Repubblica rende sostanzialmente quest'ultima espressione di una parte del paese, non certamente dell'unità, dell'equilibrio e della sintesi che tutti, a parole, crediamo debbano costituire le caratteristiche fondamentali di chi rappresenta l'unità nazionale.

Vorrei ora evidenziare un secondo elemento. Quando proponiamo di esprimere un ulteriore delegato per ogni milione di abitanti nelle regioni particolarmente popolate, dobbiamo pensare anche a regioni come il Veneto, dove risiedono 4 milioni e 642 mila abitanti. Ebbene di questi, ben 642 mila rimarranno senza rappresentanza. Tale meccanismo, se l'emendamento Boccia fosse stato accolto, sarebbe stato sicuramente migliorato e corretto (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bressa 19.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

RENZO INNOCENTI. Guardi, Presidente...!

PIERO RUZZANTE. Presidente, ci sono troppi doppi voti!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	412
Votanti	408
Astenuti	4
Maggioranza	205
Hanno votato sì	189
Hanno votato no ..	219).

Prendo atto che l'onorevole Gerardo Bianco ha espresso erroneamente un voto contrario mentre avrebbe voluto astenersi.

Passiamo alla votazione dell'articolo 19.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Alfonso Gianni. Ne ha facoltà.

ALFONSO GIANNI. Siamo contrari a questo articolo e i motivi sono già stati illustrati dalla collega Mascia in sede di esame delle proposte emendative. Mi limiterò semplicemente a riassumerle perché è importante che in questo dibattito resti traccia del nostro punto di vista complessivo.

Con l'articolo in esame si avverte il fiato sul collo dell'impostazione presidenzialista che sovrintende tutta la controriforma costituzionale pensata, e purtroppo fin qui messa in atto, dalla maggioranza. Ovviamente, referendum abrogativo permettendo...

Ci troviamo di fronte alla modificazione di un articolo costituzionale di grande delicatezza, che rappresenta una delle architravi che reggono il disegno costituzionale del 1948. Anzi, a mio avviso, si tratta di una delle architravi di tutti i moderni e avanzati costituzionalismi e sistemi costituzionali, almeno dalla seconda parte del Novecento in poi.

PRESIDENTE. Onorevole Alfonso Gianni, la invito a concludere.

ALFONSO GIANNI. La lettura dell'articolo 83 della Costituzione, sulle modalità di elezione del Presidente della Repubblica, non sarebbe comprensibile se non si

tenesse conto dell'articolo 87 della vigente Costituzione, in base al quale il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale. È questa l'unica figura che ha il dovere costituzionale di rappresentare l'unità nazionale. Alle forze politiche questo non è richiesto anzi, è meglio che, nei sistemi politici moderni, queste non pretendano di interpretare tale unità. Ed è proprio per questo motivo che la figura del Presidente della Repubblica rappresenta una delle architravi di garanzia in un moderno ed evoluto costituzionalismo: è la figura che garantisce l'unità costituzionale e, per conseguenza, la libera dialettica tra i partiti.

Le modalità di elezione di questa carica, quindi, sono estremamente delicate. Non si può sostenere che il Presidente venga eletto dalle Camere e poi inserire in questo meccanismo di elezione la presenza dei presidenti degli esecutivi delle regioni, e via a discendere, in una sorta di orgia presidenzialista, sino ad arrivare a figure già elette in funzione presidenziale. In tal modo si creerebbe una « casta dei presidenti ». Non so se qualcuno sia personalmente interessato a far parte di questa *élite*, chi vi parla ovviamente no. Ma su questi aspetti non dobbiamo scherzare!

Vi è una concezione della Costituzione e dell'equilibrio delicatissimo dei poteri che viene completamente lesa. È questa la ragione della nostra assoluta contrarietà al testo della maggioranza, come specificheremo anche nel prosieguo dell'esame degli articoli (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Intendo esprimere il voto contrario del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo. Le ragioni di questo dissenso sono già state illustrate nel corso del dibattito dai miei colleghi. Desidero ora ribadire che in materia di configurazione dei ruoli, dei modelli di elezione e della carica di Presidente della Repubblica si è fin qui proceduto in maniera assolutamente ondivaga.

Nella sostanza, il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica viene ridotto e direi anche un po' inquinato: da una parte, come vedremo tra breve — lodevolmente, a nostro avviso — vengono precisati alcuni poteri sostanzialmente presidenziali, risolvendo i vecchi quesiti sugli atti formalmente presidenziali; dall'altra, però, il Presidente della Repubblica viene coinvolto in ruoli politici che non appartengono a questa figura (mi riferisco, in particolare, al cosiddetto arbitraggio in materia di competenza legislativa). Devo dire inoltre che, stando esattamente al testo dell'articolo 19, viene previsto un criterio di elezione che non salvaguarda l'esigenza di garantire maggioranze sufficientemente ampie, che quindi vadano al di là del perimetro delle maggioranze di Governo.

Sia chiaro che la riflessione su questo punto avrebbe dovuto essere anche più ampia e più profonda di quella che si è avuto modo di svolgere attraverso l'esame degli emendamenti. Ad esempio, si sarebbe ben potuto immaginare un criterio più chiaro, con l'elezione del Presidente della Repubblica da parte del popolo, dopo, ad esempio, tre scrutini in cui non si raggiungono le maggioranze qualificate previste. Non si è voluta percorrere questa strada e si è invece percorsa la strada già vista in tema di garanzia del Parlamento e su altri punti della riforma costituzionale, quella di circoscrivere le nomine e le scelte politiche sostanzialmente nell'ambito delle maggioranze politiche di Governo.

Si tratta di un'impostazione profondamente sbagliata, che tra l'altro non ha tenuto conto delle nostre proposte che tendevano a comporre l'Assemblea della Repubblica con una più vasta ed ampia partecipazione delle autonomie locali, attraverso i delegati espressi dai consigli delle autonomie locali. Quindi, in sostanza, si tratta di una scelta poco espressiva della pluralità dei soggetti che compongono — o dovrebbero comporre —, in modo più rispettoso delle autonomie locali, l'Assemblea della Repubblica, una scelta che ancora una volta restringe il potere decisionale nelle mani delle maggioranze di Go-

verno, denunciando ancora una volta un certo fastidio per la democrazia ed una certa incredulità per la capacità dei Parlamenti e delle assemblee elettive di arrivare a decisioni condivise. Che questo avvenga in materia di elezione del Presidente della Repubblica è cosa particolarmente grave e non credo di doverlo sottolineare ancora.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, signor ministro, i colleghi della I Commissione che appartengono ai gruppi di opposizione si sono accostati alla lettura e all'esame del testo proveniente dal Senato senza alcun atteggiamento pregiudiziale ed esaminandolo nel merito, tanto che debbo confessare che, quando abbiamo visto che chiamavate il seggio per l'elezione del Capo dello Stato « Assemblea della Repubblica », alcuni di noi hanno pensato che questa denominazione non fosse una cattiva idea. Poi siamo andati a leggere il testo e abbiamo visto ciò che gli altri colleghi hanno criticato nel corso del dibattito di questa mattina e cioè che non è compiutamente — e quindi non è veramente — un'Assemblea della Repubblica.

Infatti, come è stato ricordato, la Repubblica italiana è costituita da comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato, mentre in questa Assemblea non vengono rappresentati né i comuni né le province né le città metropolitane, ma soltanto le regioni e lo Stato. Mancano cioè ben tre dei soggetti costituenti la Repubblica italiana.

Dunque, solo le regioni e lo Stato. Peraltro, le regioni sono rappresentate dai presidenti delle giunte regionali, ossia dagli esecutivi. Com'è stato ricordato, nella nostra formulazione alternativa non escludevamo la possibilità che un presidente di regione facesse parte dell'Assemblea della Repubblica, ma lo prevedevamo solo nel caso in cui il consiglio regionale avesse scelto lui e non altri a rappresentare la regione, ossia come rappresentante dell'as-

semblea regionale. Prevedere la partecipazione di rappresentanti — tra l'altro, eletti direttamente dai cittadini — degli esecutivi ad un'Assemblea di questo tipo è una palese incongruenza. Dunque, noi, che volevamo una vera Assemblea della Repubblica, per eleggere il Capo dello Stato abbiamo proposto un meccanismo diverso, alternativo, che prevedeva la presenza dei comuni, delle province e delle città metropolitane in misura paritaria. Attraverso le nostre proposte emendative, abbiamo chiesto che metà di quest'Assemblea fosse costituita dai membri della Camera dei deputati — ossia di quella Camera che esprime la fiducia al Governo e nella quale vi è una maggioranza politica — e metà dai senatori e dai rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali. Lo abbiamo fatto per due ragioni. In primo luogo, per costruire effettivamente un'Assemblea della Repubblica con una tendenziale parità di tutti i soggetti che costituiscono la Repubblica, secondo la Costituzione vigente (articolo 114). In secondo luogo, per raggiungere un obiettivo che continua a non essere in cima alle vostre preoccupazioni, ossia prevedere il massimo delle garanzie soprattutto, ma non solo, nell'elezione dei vertici istituzionali di fronte al rischio che queste figure, che devono essere di garanzia per tutti, finiscano per essere espressione di una sola maggioranza politica. Anche a questo corrisponde l'idea di un'Assemblea della Repubblica costruita in modo paritario, al fine di evitare che la sola Camera dei deputati determini le scelte complessive e che la sola maggioranza politica determini la scelta del Capo dello Stato. La rappresentanza paritaria scongiurava, invece, questo rischio. Tuttavia, per mettere un ulteriore tassello a garanzia di imparzialità abbiamo proposto che, in ultima istanza, fossero necessari due terzi dei voti espressi a condizione che rappresentassero la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. Non avete voluto accogliere neanche questa proposta. Il vostro disprezzo e la scarsa considerazione per le istanze di equilibrio e di garanzia di imparzialità, non dell'opposizione, ma del sistema delle

cariche istituzionali, sono il segno di una scarsa cultura liberale (davvero, molto scarsa) e di una scarsa lungimiranza. Quando si costruisce il futuro del paese scrivendo la Costituzione bisognerebbe tenere la testa un po' meno china sui vertici di maggioranza o sulle contingenti esigenze del senatore o del deputato, ed alzarla per guardare al futuro di un paese che ha bisogno di un equilibrio democratico che voi, con questa riforma, non state garantendo (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, l'elezione del Presidente della Repubblica, a mio avviso, dovrebbe essere l'atto più alto e rilevante cui le Camere sono chiamate, o meglio, cui l'Assemblea della Repubblica sarà chiamata. Per questo motivo, il Presidente della Repubblica non può essere una scelta di maggioranza. Il meccanismo previsto in questo testo, purtroppo, va in senso opposto: ne vuol fare proprio una istituzione su misura.

A nostro avviso, l'Assemblea della Repubblica dovrebbe essere costituita in maniera paritaria, garantendo non soltanto la rappresentanza dei presidenti delle regioni ma anche quella delle minoranze; gli stessi delegati eletti non dovrebbero essere espressione soltanto delle regioni con popolazione numericamente superiore al milione di abitanti.

Non si comprende la *ratio* di una siffatta limitazione; al riguardo, una proposta emendativa presentata dal collega Boccia era nel senso di consentire l'elezione di un delegato anche nel caso in cui la popolazione dell'ente costituisse, rispetto al milione previsto, una frazione superiore a 500 mila.

Ritengo, perciò, che il meccanismo previsto per l'elezione del massimo garante della Repubblica, dell'unità del paese, degli equilibri tra i diversi poteri costituzionali non possa costituire, così come voi pretendereste di fare, una scelta di parte.

Preannuncio, conseguentemente, il mio voto contrario all'approvazione dell'articolo in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Frigato. Ne ha facoltà.

GABRIELE FRIGATO. La ringrazio, signor Presidente. Intervengo soltanto per completare la riflessione già da me esposta dianzi; ritengo che, complessivamente, l'articolo in questione affidi l'elezione del Capo dello Stato ad una maggioranza, compromettendone, quindi, il ruolo di garanzia.

Inoltre, desidero davvero sottolineare come la mancata approvazione della proposta emendativa a firma Boccia sia, per molti aspetti, incomprensibile; infatti, quando, come è stato previsto, si ritiene di affidare un maggior numero di delegati alle regioni popolate — stabilendo la misura di uno ogni milione di abitanti —, andrebbe considerato come generalmente, in disposizioni siffatte, si consideri, in aggiunta all'ipotesi di un milione, anche quella di una frazione che superi la metà del milione stesso. Insomma, un delegato per ogni milione o frazione di milione ove questa superi la metà.

Dunque, in tal modo, abbiamo penalizzato molte regioni; mi riferisco in particolare alla regione Veneto, dove 642 mila abitanti resteranno privi di una concreta e doverosa rappresentanza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 19, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	398
<i>Votanti</i>	395
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	198
<i>Hanno votato sì</i>	236
<i>Hanno votato no</i> ..	159).

Prendo atto che gli onorevoli Tarditi e Antonio Russo avrebbero voluto votare a favore, mentre hanno erroneamente votato contro.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo 19.01 Boato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Signor Presidente, il nostro articolo aggiuntivo è coerente con tutte le proposte emendative sinora presentate circa la diminuzione dell'età della rappresentanza politica; Si prende atto di una tendenza in atto in tutto il mondo; fortunatamente, vi è un orientamento verso lo « svecchiamento » ed una rappresentanza sempre più adeguata alle necessità della lotta politica.

Quindi, un po' in tutto il mondo si sta andando verso un tale processo; invece, le norme previste dalla Costituzione nascevano in un contesto storico molto diverso. Seguivano, invero, una loro logica ed erano condivisibili all'epoca; ma ovviamente la storia va avanti, i costumi cambiano, sicché sovente abbiamo dovuto accorgerci di quanto il mondo dei giovani e delle rappresentanze giovanili avessero contribuito a migliorare il livello della politica. Quindi, con soddisfazione prendiamo atto del parere favorevole che la Commissione ha espresso sul nostro articolo aggiuntivo il quale, appunto, abbassa a 40 anni il limite di età per l'elezione a Presidente della Repubblica.

Non comprendiamo perché tale parere favorevole costruisca però una anomalia rispetto alla complessiva impostazione seguita dalla maggioranza, consistita, invece, in un atteggiamento di chiusura. Addirittura, per essere eletti semplicemente senatori si prevedeva occorressero 40 anni; se l'Assemblea non avesse respinto questa ipotesi, su cui pure era stato espresso parere favorevole, oggi avremmo una composizione del Senato di tale natura.

Quindi, prendiamo atto con soddisfazione che, sull'argomento in questione, la maggioranza è addivenuta alla nostra

stessa posizione, ma non comprendiamo perché ciò non sia avvenuto in tutti gli altri casi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, intervengo solo per sottolineare che l'articolo aggiuntivo in esame — riguardo al quale apprezzo il fatto che la maggioranza abbia cambiato opinione — era naturalmente legato alle proposte emendative, già precedentemente votate dall'Assemblea, relative all'abbassamento del limite di età per essere eletti sia alla Camera dei deputati, sia al Senato (vorrei ricordare che, in quest'ultimo caso, tale limite è stato abbassato da 40 a 25 anni). Credo, infatti, che prevedere la possibilità che venga eletto un Presidente della Repubblica che abbia 40 anni sia sicuramente legato a questi due aspetti, che, come già detto, meritano di essere sottolineati.

Do per scontato che l'attuale parere espresso dalla Commissione, e dunque dalla maggioranza, in relazione al nuovo limite di età di 25 anni, approvato nei giorni scorsi, venga modificato, ed auspico che, nel successivo esame del provvedimento da parte del Senato, si consolidi e non si rimetta in discussione tale principio.

PRESIDENTE. Onorevole Mascia, concluda!

GRAZIELLA MASCIA. Pertanto, spero vi sia nelle prossime occasioni un'ulteriore possibilità di migliorare il testo in esame, abbassando a 18 anni l'età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati ed abbassando, altresì, anche l'età per essere eletti al Senato. Ritengo, in ogni caso, che con l'articolo aggiuntivo in esame stiamo raggiungendo quella coerenza normativa che, in materia costituzionale, ha una grande validità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, intervengo per dare atto al Governo di essere uscito — come sarebbe abituato a dire il mio amico Brancher — dalla « consueta stolidità », dimostrando, in questa occasione, un atteggiamento coerente rispetto all'andamento dei lavori dell'Assemblea della Camera dei deputati.

L'approvazione del requisito dei 25 anni per l'elettorato passivo del Senato, infatti, portava con sé la logica coerenza dell'abbassamento anche dell'età per poter diventare Presidente della Repubblica. Pertanto, non possiamo che apprezzare positivamente l'uscita del Governo dall'atteggiamento di « consueta stolidità », a favore, invece, di una nuova e apprezzabile razionalità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, vorrei ricordare che nutriamo dissensi radicali su numerose questioni, così come abbiamo già espresso in occasione dell'esame dell'articolato del provvedimento. Tuttavia, abbiamo complessivamente rilevato un segnale positivo (che spero non sia l'unico), poiché abbiamo votato con larghe maggioranze la riduzione dell'età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati da 25 a 21 anni. Anche se auspicavamo un limite di età di 18 anni, come ha giustamente ricordato poc'anzi la collega Mascia, vorrei osservare che si tratta comunque di un passo avanti.

Vorrei ricordare, inoltre, che in Commissione avevamo unanimemente abbassato a 25 anni l'età per l'elettorato passivo per il Senato; successivamente, una proposta emendativa presentata dalla maggioranza ha indicato la volontà di fare marcia indietro, ma la maggioranza di questa Assemblea ha opportunamente deciso di mantenere il requisito dei 25 anni per l'elezione dei senatori. Adesso, mi auguro che all'unanimità — e do atto anch'io sia al Governo, sia al Comitato dei nove di aver maturato un parere favorevole — abbasseremo il requisito per l'elettorato

passivo per la Presidenza della Repubblica a 40 anni.

Si tratta di un segno di attenzione ai cambiamenti che si sono verificati nell'ultimo mezzo secolo, compresi i livelli di maturazione più rapidi delle nuove generazioni, e dunque raccomando l'approvazione del mio articolo aggiuntivo 19.01.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ruzzante. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, chiedo innanzitutto di sottoscrivere anch'io l'articolo aggiuntivo Boato 19.01. Come ha già fatto il collega Marone, vorrei sottolineare il comportamento un po' contraddittorio della maggioranza sul tema del requisito dell'età sia per la rappresentanza in Parlamento (l'elettorato passivo per la Camera e per il Senato), sia ora per la carica di Presidente della Repubblica.

Voi, come maggioranza di centrodestra, avete infatti detto « no » alla possibilità che un giovane di 18 anni potesse diventare deputato, ed eravate contrari altresì all'abbassamento a 25 anni dell'elettorato passivo per il Senato, ma adesso esprimete parere favorevole ad un'età minima di 40 anni, abbassandola rispetto agli attuali 50 anni, per diventare Presidente della Repubblica.

Qual è la logica, dunque, che la maggioranza di centrodestra sta seguendo? È il tema che stiamo tentando di chiarire, in questi giorni di dibattito: la contraddittorietà tra le decisioni assunte. Ieri sera, l'onorevole Bruno aveva espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo in questione. Noi, invece, riteniamo che questo articolo aggiuntivo sia giusto, come erano giusti gli emendamenti che portavano a 18 anni l'età minima per essere eletti deputati e a 21 per essere eletti senatori. Speriamo che il Senato modifichi questa norma, consentendo ad un giovane che ha compiuto 18 anni di diventare deputato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo ag-

giuntivo Boato 19.01, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	414
<i>Votanti</i>	413
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	207
<i>Hanno votato sì</i>	407
<i>Hanno votato no</i> .	6).

***(Esame dell'articolo 20
- A.C. 4862 ed abbinato)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 20 e delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A - A.C. 4862 ed abbinato sezione 2)*.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.

LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci accingiamo ad esaminare l'articolo 20 del disegno di legge al nostro esame, che riguarda una materia attualmente disciplinata dall'articolo 85 della Costituzione vigente.

Sull'articolo non sono stati presentati molti emendamenti, anzi, per la precisione ne è stato presentato uno solo: l'emendamento Leoni 20.70. Per poter meglio comprendere la portata sia dell'articolo sia della modifica al nostro esame è opportuno richiamare il lavoro svolto sulla norma dal Senato della Repubblica - che non è ancora Senato federale -, dalla Commissione affari costituzionali della Camera, in sede referente e, infine, dall'aula.

Gli interventi potrebbero sembrare congrui rispetto alle modifiche sinora intervenute; vi è anche una modifica di sostanza, che riguarda un termine, che noi proponiamo di riportare a 30 giorni - così come previsto dal testo vigente, ossia l'articolo 85 della Costituzione -, dalla previsione, formulata nel nuovo testo, di 60 giorni.

Onorevoli colleghi, per comprendere, fino in fondo, la portata emendativa e la valenza del ragionamento non possiamo non richiamare, se pure per titoli e con brevissime riflessioni, tutto il lavoro svolto questa mattina.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PIER FERDINANDO CASINI (*ore 13*)

LUIGI OLIVIERI. Questa mattina vi sono stati due voti che presentano una valenza positiva (per l'opposizione, s'intende). Si tratta di quello che vi è stato poc'anzi sull'articolo aggiuntivo Boato 19.01, che abbassa il limite di età per poter essere eletti Presidente Repubblica, recependo un atto di coerenza rispetto a ciò che era successo ieri in aula, con un voto di maggioranza, quando è stato abbassato il diritto elettorale passivo per quanto riguarda il Senato federale a 25 anni rispetto ai 40 dell'attuale previsione. È stata, dunque, seguita una linea di coerenza, nel rivedere la formulazione della norma anche per quanto riguarda la nomina del Presidente della Repubblica.

Se questo testo diverrà legge costituzionale — noi speriamo che ciò non avvenga — l'età per l'elettorato passivo alla carica di Presidente della Repubblica passerà, dunque, da cinquanta anni a quarant'anni.

Un altro momento positivo della mattinata, sempre dal punto di vista dell'opposizione, è stata l'accettazione, sull'articolo 19 del subemendamento Zeller 0.19.200.1, così come riformulato, che ha raccolto una tra le critiche che avevo sollevato, per conto di tutta l'opposizione, ieri sera, nella discussione generale sugli emendamenti riferiti allo stesso articolo 19, in merito alla mancata previsione di una giusta e corretta rappresentanza nella cosiddetta Assemblea della Repubblica delle due province autonome di Trento e di Bolzano.

Detto questo, nella mattinata sono state poste in votazione proposte emendative che non ci trovano assolutamente d'accordo. Intervenendo sinteticamente sull'ar-

ticolo 20 e sull'unico emendamento ad esso presentato, non posso non ribadire la contrarietà e la criticità che abbiamo manifestato esprimendo un voto contrario sull'articolo 19 (e non mi riferisco all'articolo aggiuntivo Boato 19.01).

Per quanto ci riguarda, quell'Assemblea non può essere chiamata, in modo pomposo, Assemblea della Repubblica. Infatti, l'Assemblea della Repubblica dovrebbe riconoscere l'essenza stessa della nostra Repubblica, ossia il fatto che la Repubblica è composta dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle città metropolitane. Se fosse dipeso da me, avrei anche aggiunto le comunità montane: così non è compiutamente avvenuto, anche se nella sostanza tale principio lo si rinviene nell'articolo 118 della Costituzione. L'Assemblea della Repubblica non è tale, perché, evidentemente, dimentica gran parte di questi territori e si costituisce su una determinata soggettività politica, sicuramente legittimata dal voto popolare, ossia la Camera dei deputati e il cosiddetto Senato federale ed i rappresentanti delle regioni.

Per di più, anziché dare spazio compiuto e complessivo ad una vera rappresentanza in sede regionale, prevedendo che i rappresentanti in quel contesto siano espressi direttamente dal voto legislativo di quel territorio (mi riferisco ai consiglieri regionali), si è voluto, anche in questo caso, enucleare i rappresentanti dell'esecutivo, persone assolutamente degne di farne parte, ma che, secondo noi, non possono compiutamente rappresentare quei territori.

Ma vi è di più, e richiamo le argomentazioni che poc'anzi sono state espresse dai colleghi intervenuti su quell'articolo in modo sicuramente più compiuto. Abbiamo sentito la necessità di svolgere una critica — e mi avvio alla conclusione — sulla previsione che questa cosiddetta Assemblea della Repubblica non avesse una composizione paritaria, in modo che i suoi componenti non andassero necessariamente a preconstituire maggioranze certe e determinate. Infatti, proprio il ruolo, la figura, il prestigio e, soprattutto, la valenza

che vogliamo attribuire al Presidente del Repubblica come organo *super partes*, con competenze specifiche, e come soggetto istituzionale a cui riferire un equilibrio complessivo del sistema, comportano che esso non possa essere l'espressione di una maggioranza politica preconstituita.

Per questi motivi, non abbiamo condiviso l'impostazione iniziale, ossia il superamento della maggioranza dei due terzi dopo le prime tre votazioni e la previsione di una maggioranza assoluta dopo la terza elezione (il che poi — passatemi l'espressione — è divenuto solo un allungamento della minestra, con la previsione di una maggioranza dei tre quinti nelle due successive votazioni, che, dopo il quinto scrutinio, diventa maggioranza assoluta, facendo sì che tale figura diventi patrimonio di una maggioranza politica).

Ciò dimostra una sfiducia assai evidente nei confronti di quell'Assemblea della Repubblica, nella capacità che al suo interno vi sia ragionevolezza o cresca il consenso sull'elezione di un organo importantissimo quale il Presidente della Repubblica, che è la massima espressione dell'unità nazionale e dell'equilibrio complessivo.

Signor Presidente, è evidente che, alla luce di queste argomentazioni, approfondiremo la nostra riflessione sull'articolo 20, che modifica l'articolo 85 della Costituzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Opportunamente il collega Olivieri ha inserito questa materia nel contesto più generale delle nostre critiche svolte più volte dai colleghi Marone, Leoni e Bressa e da me stesso sull'impianto dell'Assemblea della Repubblica. Come abbiamo più volte precisato, condividiamo il concetto costituzionale di Assemblea della Repubblica, ma riteniamo radicalmente inadeguata la sua composizione rispetto alla definizione istituzionale.

Per quanto riguarda l'emendamento Leoni 20.70, riteniamo opportuno ritirarlo perché riteniamo che sia accettabile la possibilità che l'Assemblea sia convocata

sessanta giorni prima anziché trenta, come è previsto oggi, essendo comunque un'Assemblea inadeguata ma più complessa della precedente previsione costituzionale.

Non voteremo invece, ovviamente, l'articolo nel suo insieme, per i giudizi di carattere generale che abbiamo più volte dato e che opportunamente il collega Olivieri poco fa ha ricordato.

PRESIDENTE. A seguito del ritiro dell'emendamento Leoni 20.70, non risultando proposte emendative riferite all'articolo 20, procederemo direttamente alla votazione dello stesso.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 20.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	376
<i>Votanti</i>	371
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	186
<i>Hanno votato sì</i>	224
<i>Hanno votato no</i> ..	147).

***(Esame dell'articolo 21
— A.C. 4862 ed abbinato)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 21 e delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A — A.C. 4862 ed abbinato sezione 3)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

DONATO BRUNO, Relatore. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Bressa 21.70 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 21.25. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti Mascia 21.1, Boato 21.2, Leoni 21.3 e Perrotta 21.71.

PRESIDENTE. Il Governo?

ROBERTO CALDEROLI, *Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bressa 21.70.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Qui si pone, ovviamente, ancora una volta il problema di adeguare la Costituzione alla diversa struttura della Repubblica. Infatti, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione e della conseguenziale riforma del Senato, nonché della soppressione del bicameralismo perfetto — che credo andremo ad esaminare nei prossimi giorni —, si pone il problema di adeguare la norma sulla supplenza del Presidente della Repubblica nel caso di suoi impedimenti.

Come è a tutti noto, il testo originale della Costituzione prevede che le funzioni di Presidente della Repubblica, nei casi in cui egli non possa esercitarle, siano esercitate dal Presidente del Senato.

Questo funziona in un sistema in cui le due Camere avevano identiche funzioni, ossia in un sistema di bicameralismo perfetto, dove sia la Camera dei deputati sia il Senato della Repubblica erano Camere politiche.

Nel momento in cui abbiamo intrapreso una strada diversa e ci siamo convinti che, a seguito dell'introduzione delle modifiche al Titolo V, diventava necessario e non più differibile prevedere una struttura di Senato federale, ci sembra che la norma dell'articolo 86 della Costituzione, che voi confermate con l'articolo 21, comma 1, della vostra riforma, vada adeguata.

È ovvio che sarebbe più logico affidare la sostituzione del Presidente della Repubblica, nel caso in cui vi siano impedimenti all'esercizio delle sue funzioni, al Presidente della Camera politica e non a quello del Senato federale. Questo perché nella nostra costruzione, al contrario di voi, abbiamo previsto un vero Senato federale.

Comprendiamo che non prestate particolarmente attenzione alla problematica che abbiamo posto perché voi stessi non credete troppo al vostro Senato federale. Avete messo un nome a tale Senato, ma siete ben convinti di voler costruire una Camera politica com'era prima e come continuerà ad essere secondo la vostra configurazione.

Proprio rispetto a tale configurazione il problema è di scarso rilievo: potete essere coerenti e lasciare le funzioni di supplenza al Presidente del Senato. Poiché noi stiamo invece cercando di costruire — anche se non ci riusciamo visto che le nostre posizioni non vengono prese in considerazione — un ordinamento omogeneo e razionale, le funzioni di supplenza non possono che essere attribuite al Presidente della Camera.

Non ci convince la vostra impostazione. In realtà siete ben consci che non state affatto costruendo un sistema basato su una Camera politica ed una federale. State, ancora una volta, costruendo un sistema basato su due Camere politiche con una parvenza di attribuzioni di natura federale. Dunque, potete mantenere lo schema previsto dall'originario articolo 86 della Costituzione.

Non siamo d'accordo e voteremo a favore dell'emendamento soppressivo in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, si tratta di uno degli articoli che rappresentano una spia delle vostre autentiche intenzioni. Come ricordava pochi istanti fa il collega Marone, è del tutto evidente che in una riforma del Parlamento in cui la Camera politica è la Camera dei deputati, il ruolo di supplenza del Presidente della Repubblica dovrebbe naturalmente coincidere con il Presidente della Camera dei deputati. È la Camera politica che deve garantire, in caso di difficoltà del Presidente Repubblica, la sostituzione dello stesso con il proprio Presidente.

Voi non siete di questa opinione e tradite le intenzioni sottese alla vostra proposta di riforma. È vero che avete acceduto alle nostre richieste di far sì che al Senato non vi fossero i rappresentanti delle circoscrizioni Estero e che i senatori a vita non fossero più tali ma diventassero deputati a vita. La logica avrebbe voluto che tale processo di razionalizzazione fosse completato anche con l'attribuzione della supplenza del Presidente della Repubblica al Presidente della Camera. Così non è perché il vostro retropensiero ha prevalso su qualsiasi altra valutazione. Poiché il Senato che avete pensato nulla ha di federale ma è sostanzialmente una Camera politica appena appena affievolita, pensate bene che a sostituire il Presidente della Repubblica debba essere il Presidente del Senato.

Diverso sarebbe se il vostro Senato fosse veramente federale perché in tal caso il Presidente del Senato, in quanto rappresentante del mondo delle regioni e delle autonomie, avrebbe un titolo ed una legittimità ad essere supplente del Presidente della Repubblica. Così non è perché il vostro Senato è una Camera di rappresentanza politica.

Pertanto, non possiamo approvare la vostra impostazione e voteremo a favore dell'emendamento soppressivo in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Alfonso Gianni. Ne ha facoltà.

ALFONSO GIANNI. Siamo di fronte ad un punto rivelatore del disegno della maggioranza: mantenere la sostituzione, in caso di impedimento del Presidente della Repubblica, in capo al Presidente del Senato — quando il Senato ha cambiato (almeno in parte) funzioni, composizione e modalità di elezione! — rivela l'intenzione di modificare totalmente la natura del nostro Stato e quindi di accentuare il processo di disgregazione dell'unità nazionale, con buona pace di quell'interesse nazionale, che alcuni colleghi della maggioranza hanno richiamato, seppure assai debolmente, in altre parti del testo da loro proposto.

Dobbiamo stare molto attenti su questo punto, perché i casi in cui il Presidente

della Repubblica può essere sostituito dal Presidente di uno dei rami del Parlamento sono evidentemente molteplici e molto spesso rilevano sul piano dei rapporti con l'esterno, piuttosto che con l'interno, del nostro paese. Sembrerebbe quindi più logico, da ogni punto di vista, anche all'interno di una logica di accentuazione del carattere articolato della nostra istituzione statutale e anche all'interno di una visione federale, mantenere tali funzioni in capo a quello che, dei due rami del Parlamento, è l'organo politico per eccellenza e non credo possa esservi ombra di dubbio rispetto al fatto che l'organo politico con più marcate caratteristiche di questo tipo, anche nell'impostazione della maggioranza, sia la Camera rispetto al Senato.

Pertanto il nostro gruppo ritiene opportuno che siano spostate tali competenze al Presidente della Camera e questa è dunque la ragione dell'emendamento che abbiamo sottoscritto (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bressa 21.70, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	386
Votanti	379
Astenuti	7
Maggioranza	190
Hanno votato sì	151
Hanno votato no ..	228).

Prendo atto che gli onorevoli Perrotta, Santori e Cusumano non sono riusciti ad esprimere il proprio voto.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 21.25 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	378
<i>Votanti</i>	376
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	189
<i>Hanno votato sì</i>	375
<i>Hanno votato no</i>	1).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mascia 21.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, come hanno già detto i colleghi che mi hanno preceduto, l'assegnazione al Presidente del Senato delle funzioni di supplenza del Presidente della Repubblica ha una storia collegata alla composizione stessa del Senato della Repubblica, composto da membri più anziani rispetto a quelli della Camera, e persino una realtà, si diceva, in cui teoricamente la lotta politica sarebbe stata meno accesa. Questo poi in realtà non sempre è stato così, essendo comunque il Senato una Camera politica. Ad ogni modo, l'assegnazione di tali funzioni di supplenza al Senato della Repubblica (la Camera alta, come si è sempre detto) derivava dalla sua autorevolezza.

Oggi però siamo in una fase diversa, per quanto con visioni diverse, per ciò che riguarda il sistema parlamentare.

Il nuovo Senato federale perde il carattere dell'anzianità — vista la fissazione dell'elettorato passivo a venticinque anni —, il Presidente della Repubblica, coerentemente con tutto ciò, può essere eletto a quarant'anni ed ora occorre attribuire al Presidente della Camera l'autorevolezza che gli compete attraverso il riconoscimento allo stesso della supplenza del Presidente della Repubblica. Non esiste un problema di neutralità — come ci è stato risposto in sede di Comitato dei nove — in quanto, in un'occasione come questa, il dato che conta è quello dell'autorevolezza politica, che non può che essere assegnata al Presidente della Camera.

Dunque — come già accaduto in sede di votazione dell'emendamento relativo all'età —, spero vi possa essere un ripensamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giachetti. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, intervengo a titolo personale, al fine di fornire un contributo per migliorare un testo che, per le modifiche che introduce, riteniamo non solo inadeguato, ma dannoso.

Ritengo che, visti i ruoli dei Presidenti di Camera e Senato, sarebbe forse più opportuno che la supplenza, in caso di impedimento del Presidente della Repubblica, fosse affidata al Presidente della Camera piuttosto che a quello del Senato, in considerazione delle funzioni attribuite alle due Camere.

Per tale motivo, invito l'Assemblea ad esprimere un voto favorevole sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 21.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	380
<i>Votanti</i>	375
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	188
<i>Hanno votato sì</i>	142
<i>Hanno votato no</i>	233).

Prendo atto che l'onorevole Cusumano non è riuscito a votare.

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Presidente, dovremmo ora esaminare un emendamento

sul quale vi sono diversi iscritti a parlare. L'articolo 39, comma 4, del regolamento prevede che nessun discorso possa essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra; soprattutto, non può essere disgiunta la fase delle dichiarazioni di voto dalla votazione.

Dunque, essendo ormai le 13,25 ed essendo previsto che la seduta sia sospesa alle 13,30, le chiederei di rimandare l'esame di questo emendamento alla ripresa pomeridiana dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevole Ruzzante, ritengo invece sia opportuno procedere all'esame dell'emendamento Boato 21.2. Già ieri sera si è verificato un episodio molto spiacevole, che ha toccato anche il rapporto di correttezza tra l'opposizione e il Presidente della Camera. Devo dirvi che sono rimasto molto male...

Dunque, procederemo fino alle 13,30 e, se a quell'ora l'esame dell'emendamento non fosse ancora concluso, continueremo fino alle 13,40 (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Boato 21.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Signor Presidente (*Commenti del deputato Ruzzante*)...

PRESIDENTE. Onorevole Ruzzante, non credo vi sia un obbligo per il Presidente della Camera di accogliere tutte le richieste dell'opposizione!

Sono le 13,25: se fossero state le 13,30, avrebbe avuto ragione lei. Lei lo sa, onorevole Ruzzante, perché ho avuto la premura di chiamarla alle 22: ieri sera è stato compiuto un atto anche scorretto nei confronti del Presidente della Camera, non da parte del suo gruppo, ma da parte di altri. Adesso sono le 13,25 e io intendo fare il notaio...

Onorevole Marone, ha facoltà di parlare.

RENZO INNOCENTI. Dove è la scorrettezza?

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, adesso parlerà l'onorevole Marone. Successivamente potrà intervenire anche lei.

RICCARDO MARONE. Signor Presidente (*Commenti*)...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego, fate parlare l'onorevole Marone!

RICCARDO MARONE. Signor Presidente, vorrei semplicemente ricordare che questo emendamento è consequenziale a quelli presentati in precedenza. La Costituzione vigente prevede un equilibrio tra gli articoli 85 e 86. Infatti, si recita che la supplenza deve essere svolta dal Presidente del Senato e che l'Assemblea per eleggere il Presidente della Repubblica è convocata e presieduta dal Presidente della Camera. Tali norme sono state così scritte perché la nostra Costituzione è stata sempre attenta all'equilibrio tra i poteri dei vari organi.

È ovvio, che, nel momento in cui abbiamo presentato il precedente emendamento con il quale si prevede la supplenza per il Presidente della Camera, conseguentemente ne abbiamo previsto un altro che, invece, trasferisce la competenza per quanto concerne la convocazione dell'Assemblea al Presidente del Senato. Questo, per mantenere e rispettare l'equilibrio previsto dalla nostra originaria Costituzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, sostanzialmente condivido le affermazioni fatte dall'onorevole Marone e, pertanto, rinvio alle argomentazioni da lui svolte in precedenza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.

LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, vorrei spiegare il motivo di questo emendamento, già ampiamente illustrato dal ragionamento dell'onorevole Marone.

È evidente che le riflessioni fatte riflettono la diversità di opinioni esistenti tra il centrosinistra e la maggioranza di Governo su chi deve essere il supplente del Presidente della Repubblica. Il centrodestra ritiene che debba essere il Presidente del Senato federale della Repubblica; noi, invece, riteniamo che questa sarebbe un'interpretazione corretta qualora non intervenisse la modifica di natura costituzionale che, al contrario, vi accingete ad approvare. Mi riferisco al fatto che il Senato diventerà Senato federale della Repubblica e non sarà più titolare del rapporto fiduciario verso il Governo né potrà ritenersi Camera politica, in quanto essenzialmente dovrà rappresentare i territori che costituiscono la Repubblica italiana.

A nostro giudizio, è evidente che la soluzione migliore è quella proposta dall'emendamento in oggetto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato 21.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	367
<i>Votanti</i>	361
<i>Astenuti</i>	6
<i>Maggioranza</i>	181
<i>Hanno votato sì</i>	131
<i>Hanno votato no ..</i>	230).

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Come vede, onorevole Ruzzante, sono le 13,29 e le do la parola...

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, ho chiesto la parola sull'ordine dei lavori perché credo sia giusto resti agli atti che da parte dell'opposizione, in particolare da parte del gruppo che rappresento, ritengo non vi sia stata alcuna scorrettezza nella giornata di ieri — credo di poterlo dire — sia nei suoi confronti sia tantomeno nei confronti della Commissione. Peraltro lo si evince dal resoconto stenografico. Ieri, il collega Donato Bruno, su sua sollecitazione, ha detto che non si sarebbe proceduto alle votazioni sull'articolo 19. Si era passati agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti a tale articolo; quindi il presidente Bruno avrebbe espresso i pareri della Commissione, tanto che lei stesso, da quel microfono, ha comunicato ai colleghi che non si sarebbe votato, cosa che, peraltro, è avvenuta.

Quindi, non siamo andati fuori di una virgola da quanto comunicato a tutti i colleghi con riferimento all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Ora, il tempo di durata degli interventi dei colleghi dei gruppi dei Democratici di sinistra, della Margherita e degli altri gruppi di opposizione non lo stabiliscono — giustamente — né il Presidente della Camera, né i rappresentanti dei gruppi della maggioranza né il relatore, bensì il regolamento e le valutazioni di ciascun gruppo.

Ciò è quanto accaduto ieri. Non ritengo vi sia stata alcuna scorrettezza: il rapporto di lealtà e correttezza nei confronti della Presidenza della Camera, chiunque la rappresenti, ha sempre contraddistinto, nel corso della legislatura, il mio gruppo parlamentare e — ritengo — i gruppi di opposizione. Credo che quanto accaduto ieri risponda agli impegni in qualche modo assunti e che non vi sia stato alcun atto di scorrettezza da parte dei gruppi di opposizione.

PRESIDENTE. Onorevole Ruzzante, non voglio alimentare polemiche e pertanto non ritengo di tornare sull'argomento: *intelligenti pauca!* È inutile che continuiamo... Quando il Presidente della Camera constata, verso la fine della se-

duta, che vi sono numerosi iscritti a parlare, prende atto, con realismo, del fatto che è difficile che la votazione possa aver luogo entro un determinato tempo, e comunica, proprio per dare certezze di riferimento a tutti i parlamentari, della maggioranza e dell'opposizione, che non si voterà; a quel punto, immediatamente vengono meno tutti gli iscritti a parlare...

PIERO RUZZANTE. È una scelta!

PRESIDENTE. Dal punto di vista regolamentare è possibile; tuttavia, sotto il profilo del buon senso e della buona volontà per assicurare il corretto andamento dei lavori, non ritengo che si tratti di un atteggiamento corretto nei confronti della Presidenza, soprattutto in considerazione del fatto che la Presidenza stessa si era impegnata a favorire la conclusione della seduta in modo sereno.

Il seguito del dibattito è rinviato al prosieguo della seduta.

Sull'ordine dei lavori e per la risposta a strumenti del sindacato ispettivo (ore 13,33).

GUGLIELMO ROSITANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUGLIELMO ROSITANI. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per richiamare l'attenzione della Camera dei deputati sulle vicende che si stanno ripetendo in questi giorni in Calabria. Dopo i sindaci di Gioia Tauro e di Villa San Giovanni, apprendiamo oggi dalla stampa che è stato collocato un ordigno presso il palazzo comunale di Reggio Calabria, nelle adiacenze della stanza del sindaco Scopelliti. Si tratta di un episodio preoccupante, dal quale emerge la necessità di non abbassare la guardia su quanto sta accadendo in Calabria.

Signor Presidente, le chiedo di esprimere al sindaco di Reggio Calabria, Scopelliti, la piena solidarietà della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Onorevole Rositani, la rassicuro, in quanto ho già inviato un messaggio di affettuosa solidarietà nei confronti del sindaco di Reggio Calabria, l'amico Scopelliti, che opera con spirito di grande serietà e correttezza istituzionale. Ritengo di interpretare tutta la Camera dei deputati, maggioranza e opposizione, nel ribadirgli la solidarietà a seguito di tali inaccettabili atti di intimidazione.

PIETRO MAURANDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRO MAURANDI. Signor Presidente, da alcuni giorni un'esercitazione della NATO, nelle acque di Teulada, viene bloccata da manifestazioni dei pescatori della zona, che rivendicano da anni il pagamento del fermo pesca, di 365 giorni su 365, a fronte del quale devono ricevere 4.500 euro annui. Essi dal 2001 non ricevono neppure un euro. Su tale tema ho presentato un'interrogazione nel maggio scorso ed un'altra nel giugno scorso. Sull'argomento ho presentato complessivamente sei interrogazioni, di cui quattro a risposta scritta e due a risposta orale, che non hanno ricevuto alcuna risposta da parte del Ministero della difesa.

Sollecito pertanto la risposta all'interrogazione n. 3-03476 del 16 giugno e all'interrogazione n. 3-03426 del 26 maggio, e intendo protestare per l'atteggiamento del Ministero della difesa, che è particolarmente anomalo. Si tratta peraltro di una situazione di notevole delicatezza, caratterizzata da un equilibrio instabile, che richiede nervi saldi da parte dei pescatori e dei militari (possiamo immaginare cosa può accadere se saltano i nervi a qualcuno).

D'altra parte, su tale questione la responsabilità del Ministero della difesa è diretta, in quanto non ha mantenuto gli impegni assunti e, per di più, si rifiuta (come devo dedurre dal suo comportamento) di renderne conto al Parlamento. Signor Presidente, mi affido a lei.